

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

F/II/1

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA UFFICIO II

Circolare n. 5

24 novembre 2023

OGGETTO

Consoli onorari stranieri in Italia. Criteri oggettivi previsti per l'apertura di Uffici consolari onorari di Paesi esteri. Criteri soggettivi per l'autorizzazione ai candidati titolari degli Uffici all'esercizio delle funzioni consolari onorarie. Procedure di verifica dei suddetti criteri.

Premessa: il quadro delle norme di diritto internazionale. Le competenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804, regola, in termini generali, sul versante internazionale, le funzioni consolari onorarie.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, ha, da tempo, delineato modalità operative uniformi dirette a:

- a) individuare i presupposti per consentire l'apertura e le successive modifiche degli Uffici consolari onorari degli Stati esteri;
- b) indicare i criteri soggettivi necessari per autorizzare i candidati alla titolarità degli Uffici allo svolgimento delle funzioni onorarie;
- c) verificare, in sede di rinnovo del mandato, la persistenza dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle funzioni.

Allo scopo di consolidare e aggiornare le prassi seguite dal Ministero, nel contesto della normativa di riferimento, si ritiene opportuno adottare la seguente circolare, tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della precedente circolare ministeriale in materia, (n. 3 del 16 luglio 2010), relativa all'istituzione e al funzionamento degli Uffici consolari onorari stranieri in Italia, che da oggi si considera abrogata.

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I Categoria.

Nota bene: la presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 3 del 16 luglio 2010 (F/II/1).

Il presente atto contiene inoltre indicazioni interpretative in ordine alle procedure da espletare – sia nei rapporti tra Direzioni Generali e Servizi coinvolti sia nelle relazioni con Amministrazioni ed Enti esterni – e sarà comunicato alle Rappresentanze estere in Italia con una Nota Verbale circolare.

1) Criteri e procedura per l'istituzione di un Ufficio consolare onorario in Italia

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella concessione dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario di un Paese estero in Italia, anche tenuto conto del principio di reciprocità, si attiene ai seguenti criteri generali:
- un Ufficio consolare onorario non può essere istituito nella stessa città sede di un'Ambasciata o di un Ufficio consolare di carriera;
- un Ufficio consolare onorario è istituito, di regola, nelle città capoluogo di Regione, di Provincia o di Città Metropolitana (o enti territoriali analoghi istituiti nelle Regioni a statuto speciale), oppure in città sede di un porto marittimo con elevato traffico commerciale;
 - la circoscrizione dell'ufficio è di norma composta di territori contigui;
- di norma devono essere evitate ingiustificate concentrazioni di Uffici consolari in determinate aree del territorio nazionale;
 - l'istituzione dell'ufficio deve essere giustificata da ragioni obiettive, quali la consistenza della collettività di cittadini dello Stato richiedente residenti nella circoscrizione consolare, i flussi turistici da e per lo Stato richiedente, altri specifici interessi commerciali, economici, culturali e scientifici dello Stato richiedente.

La Rappresentanza diplomatica invia la richiesta di apertura di un ufficio consolare onorario mediante Nota Verbale indirizzata al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nella quale sono indicati:

- la sede e il livello (classe) dell'Ufficio consolare che si intende istituire;
- la circoscrizione che si intende attribuire all'Ufficio consolare considerando l'esigenza di garantire la continuità territoriale della circoscrizione consolare (fatta ovvia eccezione per le Regioni insulari), così come di evitare ingiustificate concentrazioni di Uffici consolari in determinate aree del territorio nazionale;
- dati precisi sulle ragioni obiettive che giustificano l'istituzione dell'ufficio consolare, ivi inclusa la quantificazione della collettività di cittadini residenti e dei flussi turistici.
- Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, a seguito della richiesta della Rappresentanza straniera richiede un parere alle competenti Direzioni Generali del Ministero sull'opportunità dell'istituzione dell'Ufficio.

Ove i pareri formulati siano favorevoli, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica interpella il Ministero dell'Interno e la Prefettura competente.

Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile del 1963, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva comunque di valutare con assoluta discrezionalità le proposte sottoposte dalle Rappresentanze diplomatiche estere.

2) Criteri per l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni consolari onorarie

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie, si attiene ai seguenti criteri generali:

- i titolari di pubbliche funzioni, comprese quelle elettive ed onorarie, e i dipendenti dello Stato italiano e delle altre pubbliche Amministrazioni, non possono ricoprire un incarico consolare onorario. Lo svolgimento di funzione pubblica o l'acquisizione della qualità di dipendente pubblico successivamente all'accreditamento in qualità di Console onorario comportano la decadenza dell'incarico.
- non saranno autorizzate nomine di funzionari consolari in aggiunta al titolare dell'Ufficio consolare onorario. L'eventuale ricorso all'opera di altre persone da parte del titolare dell'Ufficio onorario non determina alcun riconoscimento formale delle stesse da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da altre Istituzioni italiane;
- richieste di autorizzazione per candidati titolari di Uffici consolari che siano già titolari di Uffici consolari di altri Stati devono essere corredate dall'assenso di tali altri Stati;
- i titolari degli uffici consolari onorari devono risiedere nella città sede dell'Ufficio consolare onorario o quantomeno nella relativa Regione, per assicurare un'efficace collaborazione con le Autorità locali presenti nella città dove ha sede l'Ufficio consolare onorario, al fine dello svolgimento ottimale della funzione consolare onoraria.

3) Procedura per la nomina dei titolari degli Uffici consolari esteri in Italia

- Le Rappresentanze Diplomatiche richiedenti devono avanzare la candidatura a titolare di un Ufficio consolare onorario con Nota Verbale indirizzata al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica corredata dalla seguente documentazione:
- nome e curriculum vitae del candidato console onorario, completo dei dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza anagrafica) ed aggiornato agli ultimi incarichi svolti;
- certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del candidato rilasciati negli ultimi tre mesi prima della presentazione della candidatura al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- assenso degli altri Stati che hanno precedentemente conferito funzioni consolari onorarie di cui il candidato è tuttora titolare.

La richiesta di nomina del titolare può essere presentata anche contestualmente alla proposta di istituzione dell'Ufficio.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari dei candidati titolari, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica interpella il Ministero dell'Interno, la Prefettura competente, la Guardia di Finanza e i competenti Organi di Sicurezza.

Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile del 1963, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva comunque di valutare con assoluta discrezionalità ogni singola candidatura.

La procedura indicata nel presente punto deve essere seguita anche per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione.

Le Rappresentanze Diplomatiche sono invitate a presentare le proposte di rinnovo del mandato o di nomina di nuovi titolari almeno tre mesi prima della scadenza dell'Exequatur.

Nella selezione di funzionari consolari onorari si raccomanda alle Rappresentanze Diplomatiche di orientarsi nell'individuazione di personalità che godano di adeguato prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari onorarie.

4) Autorizzazioni all'esercizio delle funzioni consolari onorarie

4.1 Validità e notifica

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale concede ai candidati designati (con Lettere Patenti) a capo degli Uffici consolari onorari esteri in Italia, autorizzazioni all'esercizio delle funzioni consolari onorarie (mediante il rilascio dell'Exequatur). L'Exequatur ha validità quinquennale. Le richieste di validità temporale inferiore possono essere prese in considerazione solo sulla base delle particolari motivazioni addotte dal Paese richiedente.

La concessione dell'autorizzazione è comunicata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica all'Ambasciata di pertinenza ed alle Amministrazioni ed Enti competenti di cui al punto 3).

4.2 Ritiro

In caso di perdita o di successivo accertamento della mancanza di uno o più dei requisiti indicati al punto 2) della presente circolare, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ritira l'Exequatur dandone comunicazione all'Ambasciata di pertinenza ed alle Amministrazioni di cui al punto 3).

4.3 Assenza per cessazione del titolare dell'Ufficio consolare onorario

A seguito di cessazione del titolare per qualsiasi motivo, l'Ufficio onorario rimarrà temporaneamente vacante sino all'autorizzazione, con la procedura indicata al punto 3), di un nuovo candidato idoneo a ricoprire tale incarico. La candidatura dovrà pervenire al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica entro 12 mesi dalla cessazione del precedente titolare. In caso di mancata proposta entro 12 mesi, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale potrà disporre la chiusura d'ufficio dell'ufficio consolare onorario.

Le Rappresentanze Diplomatiche estere devono comunicare tempestivamente con Nota Verbale indirizzata al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la revoca, le dimissioni, il decesso o altra causa di cessazione dei titolari degli uffici consolari onorari.

4.4 Pubblicazione

Notizia del rilascio e della revoca dell'Exequatur ai titolari di uffici consolari onorari è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4.5 Diniego

Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile del 1963 il diniego alla nomina od al rinnovo di un funzionario consolare onorario non deve essere motivato da parte del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

5) Relazioni con le Rappresentanze Diplomatiche straniere

In merito all'istituzione di Uffici consolari onorari e alla nomina e revoca dei relativi titolari, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non interloquisce con i singoli candidati alla nomina o con i singoli funzionari consolari onorari, ma esclusivamente con le competenti Rappresentanze Diplomatiche estere in Italia.

6) Agevolezze, privilegi e immunità

I funzionari consolari onorari e i posti consolari da essi diretti godono, in Italia, delle agevolezze, privilegi e immunità previsti per tali categorie di funzionari e posti consolari dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Il Segretario Generale GUARIGLIA